

ALLEGATO "A" AL N. 59951/18842 DI REPERTORIO

Statuto dell'Associazione
"UN CUORE PER L'AUTISMO O.N.L.U.S."

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata
"UN CUORE PER L'AUTISMO O.N.L.U.S.",
nel prosieguo semplicemente "Associazione".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (in breve "O.N.L.U.S.") che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima, a norma e ai sensi del decreto legislativo 460/1997. Essa è regolata dal presente Statuto.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Bosisio Parini (LC) - via Don Luigi Monza n. 20.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero, il tutto entro i limiti dettati dalla normativa del D.Lgs. 460/1997.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 - Scopi e finalità

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Le attività svolte dall'Associazione in via prevalente sono dirette ad arrecare benefici a persone "svantaggiate" in ragione di condizioni fisiche e psichiche.

Scopo dell'Associazione è migliorare la qualità della vita di soggetti (adulti o bambini) colpiti da autismo e/o altre gravi patologie neuropsichiatriche ad esso correlate, e dei loro familiari, prestando assistenza sociale e socio-sanitaria, oltre che lo svolgimento di attività nei settori dell'istruzione e della formazione, supporto morale e psicologico alle famiglie e coordinamento delle stesse.

In particolare, per il raggiungimento di detto scopo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- attività di assistenza, formazione e sostegno psicologico alle famiglie degli assistiti creando iniziative di auto-aiuto tra i genitori;
- attività di promozione dell'integrazione sociale degli assistiti, e in particolare dell'integrazione scolastica dei bambini assistiti;
- attività di promozione dell'attività di sostegno scolastico prestata ai bambini assistiti da soggetti terzi, pubblici o privati;
- attività di organizzazione di corsi per genitori/familiari in modo da formare correttamente il maggior numero di persone possibili all'approccio con i soggetti affetti dalle predette patologie e le loro difficoltà;
- attività di promozione tra le famiglie e nelle sedi istituzionali opportune della terapia ABA, nonché delle eventuali future scoperte nell'ambito della terapia cognitivo - comportamentale, al fine del riconoscimento quali terapie di riferimento per l'autismo, e verifica della fruibilità delle predette terapie da parte di tutti coloro che ne fanno richiesta;
- attività di coordinamento delle famiglie e dei terapisti in contatto con l'Associazione al fine di abbattere i costi delle terapie;
- realizzazione di progetti atti a strutturare un percorso di vita per tutti quei soggetti che non riusciranno a raggiungere l'autosufficienza in età adulta;
- ogni altra attività assistenziale che si riterrà necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per la promozione e il perseguimento di tali obiettivi, l'Associazione avrà particolare riguardo nel curare i rapporti con Enti pubblici e privati delle città in cui opera.

L'Associazione si impegna a non svolgere attività che siano in contrasto con l'Associazione "LA



NOSTRA FAMIGLIA" con sede in Ponte Lambro (CO) Via Don Luigi Monza n. 1 con codice fiscale 00307430132 ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 19 giugno 1958 n.765, e a non effettuare le attività e l'assistenza già prestate da questa Associazione. Pertanto l'Associazione svolgerà attività complementari ed a supporto della suddetta Associazione e non svolte da questa.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con qualsiasi altra organizzazione avente scopi analoghi e con gli Enti Locali di riferimento, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi e le finalità.

L'Associazione si impegna a non svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

L'Associazione potrà svolgere esclusivamente attività istituzionali ovvero connesse, queste ultime nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dal D.Lgs. 460/1997.

Articolo 5 - Soci dell'Associazione

Sono soci dell'Associazione coloro che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo e tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, condividendo gli scopi e le finalità dell'organizzazione, vengano accettati come tali dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta.

Chiunque intenda diventare socio deve:

- presentare domanda scritta su apposito modello da inoltrare al Consiglio Direttivo;
- accettare e condividere quanto indicato nel presente Statuto o in eventuali regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo stesso.

L'adesione decorrerà dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale prenderà in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e ne delibererà l'iscrizione nel libro soci dell'Associazione.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. Ciascun socio maggiorenne ha diritto di voto.

I soci hanno il dovere di contribuire con ogni mezzo alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, in particolare si impegnano a investire nella formazione personale ad accrescere la propria sensibilità sugli ideali e sui valori espressi dall'Associazione.

I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione all'Associazione, la tessera sociale, nonché di poter partecipare a tutte le iniziative poste in essere dall'Associazione.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio e nei confronti del socio stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili, né frazionabili, né ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e prevedendo per i soci di maggiore età il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

L'Associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pur garantendo il diritto di recesso.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo nella nomina degli organi direttivi dell'Associazione, hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti, hanno diritto a svolgere il lavoro preventivamente concordato hanno diritto a recedere dall'appartenza all'Associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali nell'am-

Paola Giordano *Anna Maria*



montare fissato dall'assemblea e a svolgere il lavoro preventivamente concordato.

Articolo 6 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio può venire meno per recesso volontario, decadenza, esclusione o decesso. Nel primo caso (recesso volontario) il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso, unilaterale e non ricettivo, avrà decorrenza immediata dalla data della stessa comunicazione.

Nel secondo caso (decadenza) il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'Ufficio il socio che non ha versato la quota associativa per almeno due anni.

Il socio decaduto può comunque ripresentare domanda di ammissione all'Associazione.

L'Assemblea, può dichiarare l'esclusione (terzo caso) del socio per: indegnità, condotta immorale o non conforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:

- a) non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di Statuto;
- b) svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
- c) leda l'immagine dell'Associazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio per iscritto a mezzo lettera raccomandata. In caso di esclusione, il socio può richiedere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, la convocazione immediata dell'assemblea dell'Associazione per esporre in tale sede le proprie ragioni.

L'Assemblea può deliberare, in seguito al contraddittorio instaurato, la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Nel caso in cui il socio rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica, salvo il reintegro di cui al punto precedente.

In ogni caso il socio può fare ricorso al Collegio Arbitrale il quale decide in via definitiva.

Articolo 7 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio sociale è costituito da:

- il Fondo di dotazione iniziale;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni vincolate al patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle seguenti entrate:

- quote associative;
- contributi privati e pubblici, anche in base a convenzione;
- contributi di Organismi Internazionali;
- donazioni, liberalità, lasciti e successioni non vincolate al patrimonio;
- manifestazioni e altre iniziative di raccolte occasionali di fondi;
- da ogni ulteriore entrata derivante da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione di qualunque titolo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Revisore Unico, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria ex lege.

Le cariche sociali sono elettive e gratuite, possono essere eletti alle cariche sociali tutti coloro che, in regola con quanto previsto dal precedente art.5, sono genitori di soggetti con diagnosi di autismo e similari ed in possesso dei requisiti di cui alla Legge n. 104/92 art. 3 comma 3.



Previa delibera del Consiglio, può essere previsto esclusivamente un rimborso spese a piè di lista per gli adempimenti effettuati in ragione del proprio ufficio.

Articolo 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Revisore Unico se istituito;
- b) deliberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione nel rispetto del successivo articolo 18.

Articolo 10 - Deliberazioni assembleari

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea degli associati almeno una volta all'anno, in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del relativo bilancio. Essa deve essere inoltre convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare,

La convocazione deve essere fatta a mezzo di e-mail, fax, lettera o bollettino associativo, a tutti gli associati, almeno 15 giorni prima della data della riunione stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora fissate per l'adunanza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

In qualsiasi caso, vale il principio del voto singolo di cui all'art 2532 comma 2 del C.C.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, da conferirsi ad altro socio.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o tramite delega, a mezzo di alzata di mano o di scrutinio segreto.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede l'assemblea.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti;

- a. determinare il numero ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b. determinare il numero ed eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- c. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d. approvare il bilancio preventivo;
- e. approvare il bilancio consuntivo;
- f. ratificare le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all'ammontare delle quote associative a carico dei soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera eventuali modifiche ai presente Statuto e lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità previste per l'Assemblea Ordinaria, dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, dal Presidente oppure da parte di un decimo degli aderenti all'Associazione,

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rilasciare per iscritto la delega ad un altro socio. Ciascun

Rosa Antonello *Gianni Neri* *Gianni Neri*



socio può rappresentare unicamente un altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere scelto tra i più anziani.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere sul libro verbali e ivi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, resta a disposizione di tutti gli associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

Le decisioni assunte dalle assemblee sono vincolanti per tutti gli aderenti.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è gestita da un Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri da cinque a nove, eletti dall'Assemblea al proprio interno ogni tre anni e rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo eleggeranno al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente e - scegliendoli anche fra i non soci - un Segretario e un Tesoriere dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore precedenti.

La convocazione deve essere fatta a mezzo di e-mail, fax o lettera e dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche verbalmente o tramite telefonata.

Per la validità del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da Vice Presidente o da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti espressi di presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio è validamente costituito anche in mancanza di formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri aventi diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che per legge o Statuto spettano all'Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo si occupa di:

- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- b) predisporre il bilancio preventivo dell'Associazione;
- c) predisporre il bilancio consuntivo dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere a consuntivo la relazione annuale;
- e) determinare il piano di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale indicato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- f) deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci;
- g) stabilire la quota associativa annuale, da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea;
- h) assumere eventuale personale dipendente, nei limiti della capacità di spesa dell'Associazione;
- i) curare i rapporti con altre associazioni o organizzazioni sia private che pubbliche;
- j) eleggere il Presidente;
- k) nominare il Segretario ed il Tesoriere;

l) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

m) nominare il componente del Collegio Arbitrale.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare uno o più regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovranno regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente o, in caso di assenza di questi ultimi, cooptando gli elementi mancanti, salvo successiva ratifica da parte della prima assemblea convocata.

I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, i consiglieri restanti devono convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 12 - Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Il Presidente:

a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

b) è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni d'ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

d) ha la facoltà di delegare poteri di firma al Vice Presidente, al Segretario, al Tesoriere, ai Consiglieri, e ad eventuali collaboratori per gli adempimenti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari per la vita associativa, in riferimento alle specifiche competenze;

e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f) in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sentito il Vice Presidente e il Tesoriere, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 13 - Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo anche tra i non soci, dura in carica tre anni o comunque non oltre la durata del Consiglio che lo ha eletto, e può essere rieletto.

Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, detti libri devono essere in ogni momento consumabili dai soci;

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;


- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

- è a capo del personale.

Egli esercita inoltre ogni altra funzione ad esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Articolo 14 - Tesoriere

Roberto Anselmo *Luigi Maria*



Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo anche tra i non soci, dura in carica tre anni o comunque non oltre la durata del Consiglio che lo ha eletto, e può essere rieletto.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

La persona ricoprente la figura di Segretario dell'Associazione può svolgere anche funzioni di Tesoriere.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili nonché di collaborare alla predisposizione del bilancio dell'Associazione e di sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una corretta ed equilibrata gestione.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in sede di approvazione di bilancio o su richiesta della stessa.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio,

Articolo 15 - Revisore Unico

Il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o in caso di obbligo di legge. E' scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato Revisore un componente del Consiglio Direttivo o un dipendente dell'Associazione.

Il Revisore Unico provvede al controllo della correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. In particolare: provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca. Il Revisore Unico deve inoltre predisporre una relazione ad illustrazione del bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico può assistere alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Revisore Unico dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 16 - Esercizi sociali e Bilancio

L'esercizio sociale dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale dovranno essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

La bozza di bilancio, nei dieci giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia,

Qualora esistente, i bilanci devono essere portati a conoscenza del Revisore Unico prima della discussione in assemblea e comunque entro quindici giorni precedenti la stessa.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 - Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giuricheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di ac-

cordo, dal presidente della Corte d'appello di Milano il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che vi abbia provveduto.

Articolo 18 - Scioglimento dell'Associazione

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà.

A norma dell'art. 21 del Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. La stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori.

Il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci. A cura dei liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea, dovrà essere devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 - Norme di riferimento

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.Lgs.460/1997 e dalla ulteriore normativa vigente in materia.

Ennio Scialoja



Copia conforme all'originale debitamente firmate, che
si rilascia in carta LIBERA per gli usi consentiti
dalla Legge in tale forma, si compone di n. 10 pagine
Menaggio, 21-04-2016

Ennio Scialoja



Ennio Scialoja